

Udine, 08 aprile 2026

CIRCOLARE N. 1/2026

L'art. 11 della Legge 59/92, istituisce i Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione e dispone:

Comma 4 – *Le società cooperative e loro consorzi, aderenti alle associazioni nazionali o regionali riconosciute, devono destinare a ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota pari al 3% calcolata sugli utili annuali. Sul punto si evidenzia che il comma 468, dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha soppresso la deroga prevista nel comma 4 per le Banche di Credito Cooperativo e che, conseguentemente, le predette banche devono versare il 3% sull'intero utile e non più detraendo dallo stesso la quota del 70% destinata a riserva obbligatoria.*

Comma 5 – *Ai fondi mutualistici va devoluto anche il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.*

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 59/1992, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha riconosciuto, il Fondo Mutualistico regionale denominato Fondosviluppo FVG SpA, Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione delle Confcooperative, costituito da Confcooperative Friuli-Venezia Giulia e dalla Federazione Regionale delle BCC del Friuli-Venezia Giulia, con Decreto n. 0158/Pres. del 6 luglio 2017.

A seguito di quanto sopra, le cooperative del Friuli-Venezia Giulia che aderiscono a Confcooperative dovranno versare a Fondosviluppo FVG SpA, il 3% sugli utili relativi all'esercizio **2025 o 2025/2026** entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio a cui si riferiscono gli utili.

Le cooperative che hanno aderito a Confcooperative nel corso del 2025 dovranno versare l'importo del 3% riportandolo ai giorni di effettiva adesione con decorrenza dalla data di immatricolazione.

Il versamento del 3% non deve essere effettuato qualora l'importo risultante sia inferiore a **euro 10,33**.

Le cooperative che aderiscono a due o più Associazioni devono suddividere in parti uguali la quota del 3% sugli utili tra i Fondi Mutualistici delle Associazioni cui l'ente aderisce.

Sono esclusi dal versamento della quota degli utili netti annuali confidi costituiti sotto forma di società cooperativa e società di mutuo soccorso.

Il mancato versamento del 3% porta alla decadenza, per la cooperativa, dei *benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente*, con le conseguenti sanzioni civilistiche e fiscali. Alle stesse conclusioni si può giungere in caso di parziale versamento.

MODALITA' VERSAMENTO

Il versamento deve essere fatto a mezzo di bonifico bancario riportando il **numero della matricola** e l'**anno di bilancio** di riferimento:

COORDINATE BANCARIE						
CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. (Credifriuli)			CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT	38	D	07085	12303	000000038340
BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG			CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT	47	V	08631	12300	000001001510

Al fine di consentire la verifica del versamento del contributo del 3% sull'utile di bilancio, tutti gli associati devono inviare a segreteria@fondosviluppofvg.it il bilancio d'esercizio approvato completo degli allegati.

Il versamento dovuto del contributo del 3% sull'utile di bilancio **non potrà essere compensato** con eventuali crediti relativi agli anni precedenti, per i quali dovrà essere inoltrata formale istanza di rimborso a Fondosviluppo FVG SpA.

Le suddette modalità di pagamento dovranno essere utilizzate esclusivamente per il versamento in oggetto, mentre non sono valide per versamenti dovuti a Confcooperative FVG (revisione/contributi associativi/ecc.).

Non saranno considerati validi i versamenti effettuati con il mod. F24.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO DEL 3%

La corretta modalità di calcolo del contributo del 3% ai Fondi mutualistici è stata definita dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 12/1995 e, soprattutto, nella Circolare n. 96 del 22/07/1998, nella quale è stato affermato quanto segue:

Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 della legge 59/92 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/77.

La quota del 3% va calcolata sull'utile civilistico e non su quello fiscale.

VERSAMENTO 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

Se la cooperativa, in sede di approvazione di bilancio, dopo la destinazione obbligatoria a riserva legale, delibera di destinare l'utile d'esercizio residuo, o una parte di esso, alla copertura diretta di perdite pregresse, il 3% va calcolato sulla differenza tra l'intero utile di esercizio e la parte del suddetto utile destinata a diretta copertura delle perdite pregresse.

Nel caso in cui l'utile conseguito non sia sufficiente per la copertura delle perdite pregresse, va comunque, calcolato il 3% sull'importo destinato alla riserva legale.

Tale modalità di calcolo si applica solo se nel patrimonio netto della cooperativa non esistono da utilizzare, per il fine prima richiamato, riserve a qualsiasi titolo accantonate.

Se la cooperativa, in sede di approvazione di bilancio, delibera di destinare integralmente l'utile di esercizio alle riserve (anche se successivamente o contestualmente si utilizzano tali riserve per la copertura delle perdite pregresse), deve calcolare il contributo del 3% sull'intero utile di esercizio.

SOMME DESTINATE A RISTORNI

Le somme destinate ai ristorni, di cui all'articolo 2545-sexies del Codice civile, non rientrano ai fini del calcolo del contributo, in quanto considerati componenti negativi del reddito.

Le informazioni necessarie per il versamento del 3% e devoluzione del patrimonio possono essere anche consultate sul sito: www.fondosviluppofvg.it.

Fondosviluppo FVG SpA
Il Presidente
